

IAP

## Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria

GIURÌ

Milano, 17 giugno 2013

via Larga 15  
20122 Milano  
tel. +39 (0) 2 58304941  
fax +39 (0) 2 58303717  
www.iap.it  
iap@iap.it

Ai Signori Legali Rappresentanti:

Avvocato Carlo Prisco  
Via Corridoni, 11  
20122 Milano

CBS Outdoor Srl  
Via Paolo Bassi, 9  
20123 Milano


Associazione di Volontariato  
Campagne per gli Animali  
Via Callatella, 20  
31050 Monastir di Treviso (TV)

***Istanza Comitato di Controllo nei confronti di Associazione di Volontariato  
Campagne per gli Animali  
e nei confronti di CBS Outdoor Srl***



Facendo seguito a quanto comunicato il 31 maggio 2013, si  
notifica la pronuncia integrale del Giurì n. 32/2013.

Con i migliori saluti.

Il Segretario Generale I.A.P.  
Vincenzo Guggino



All/

FAX  ASS. VOL. CAMPAGNE X ANIMALI  
 0422-1830130  
IAP

DB 17-6-13





# Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria

**PRONUNCIA N. 32/2013**

via Larga 15  
20122 Milano  
tel. +39 (0) 2 58304941  
fax +39 (0) 2 58303717  
www.iap.it  
iap@iap.it

**Il Giuri, composto dai Signori:**

Prof. Avv. Antonio Gambaro	Presidente
Prof. Fausto Colombo	
Prof. Avv. Giuseppe Manfredi	
Prof. Avv. Davide Sarti	
Prof. Liborio Termine	Relatore

AZIENDE  
■ UPA

AZIENDE DI SETTORE  
■ ASSOFIN  
■ Sistema Gioco Italia

AGENZIE  
■ AssoComunicazione  
■ UNICOM

CONCESSIONARIE E MEZZI

CONCESSIONARIE  
■ FCP

AFFISSIONI  
■ AAPI

INTERNET  
■ FedoWEB  
■ IAB ITALIA

RADIO E TELEVISIONI  
■ AERANTI - CORALLO  
■ FRT  
■ Gruppo Finelco  
■ MEDIASET SpA  
■ RAI SpA  
■ RTL 102.5 Srl  
■ SKY ITALIA Srl  
■ Telecom Italia Media SpA

STAMPA  
■ ANES  
■ FIEG

ISTITUZIONI  
■ FOND. PUBBL. PROGRESSO  
■ ISDACI

L'Istituto è membro di  
Alleanza Europea  
per l'Etica in Pubblicità/  
European Advertising  
Standards Alliance

in data **31 maggio 2013** ha pronunciato la seguente decisione nella vertenza promossa da

**Comitato di Controllo**

**contro**

**Associazione di Volontariato Campagne per gli Animali**  
**Associazione di Idee onlus**

e nei confronti di

**CBS Outdoor Srl**

\*\*\*\*\*

Il 5 marzo 2013 il Comitato di Controllo ha emesso una ingiunzione di desistenza dalla pubblicità "Chi mangi oggi?", diffusa attraverso affissioni, rilevate nelle città di Grosseto, Torino e Pordenone nel mese di febbraio 2013.

Il Comitato, analizzando il messaggio - che mostra l'immagine di un bambolotto con fattezze di un bambino fatto a pezzi e confezionato in una vaschetta, a cui è affiancato il testo "Chi mangi oggi? Gli animali non sono cose. Quando li mangi o li sfrutti, mangi qualcuno. Non qualcosa. Diventa vegan" - osserva ch'esso è in contrasto con gli artt. 9, 10 e 46 del Codice di Autodisciplina.



Il messaggio, infatti, a opinione del Comitato, adotta una comunicazione scioccante per stimolare, in modo inopportuno, il senso di colpa dei destinatari o direttamente colpevolizzarli producendo “sentimenti di turbamento” eccessivi rispetto all’obiettivo di sensibilizzare su un tema che pure ha un indubbio interesse sociale. Infatti, in quanto veicola un “perentorio giudizio di condanna” nei riguardi di chi vegetariano non è, il messaggio, precisa il Comitato, lede, da una parte, le opinioni diverse che i cittadini possono avere sul tema, allo stesso modo in cui lede, con l’equiparazione dell’animale all’uomo, la dignità della persona; dall’altra, attraverso l’allusione allo smembramento di un corpo umano, dà un’ingiustificata rappresentazione della violenza. Per tali motivi, appunto, l’ingiunzione di desistenza.

Il 13 marzo 2013 l’Associazione di Idee onlus presenta un atto di opposizione nel quale rileva che:

l’Associazione di Idee onlus, al pari dell’Associazione Campagne per gli animali (destinataria dell’ingiunzione), non è fra i soggetti vincolati dal Codice Autodisciplinare e perciò l’atto è illegittimo;

nell’ingiunzione manca la motivazione necessaria a giustificarla, come manca l’indicazione delle norme asseritamente violate;

l’ingiunzione è in contrasto con l’art. 21 della Costituzione in quanto colpisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, e senza che questo divieto comporti tutela di interessi costituzionalmente garantiti;

la rappresentazione della bambola non solo non contiene alcuna forma oggettiva di violenza, ma il messaggio che veicola è proprio la condanna di ogni violenza, anche quella che si può esercitare su tutto ciò che non è umano;

la presenza della vaschetta alimentare su cui è posta la bambola è la stessa che viene utilizzata nelle vetrine delle macellerie e delle gastronomie per esporre parti smembrate di animali: un’esposizione pubblica di un’autentica violenza che dovrebbe cadere, e invece non cade, nelle maglie sanzionatorie.

Per tali ragioni, l’Associazione di Idee onlus chiede l’annullamento e/o la revoca dell’ingiunzione.

Il 13 maggio 2013 il Comitato di Controllo contesta le argomentazioni dell’Associazione di Idee onlus precisando che:



l'efficacia vincolante delle norme autodisciplinari e dell'ingiunzione deriva dalla conclusione di un contratto di inserzione pubblicitaria con un mezzo appartenente al sistema e attraverso il quale vengono accettate le norme del Codice;

il messaggio non è solo una manifestazione della libertà di espressione del pensiero poiché contiene l'esplicito invito "Diventa vegan" con le indicazioni per ottenere informazioni, e perciò rientra nell'art. 46;

anche l'immagine della bambola può trasmettere la suggestione di un corpo umano e non per effetto di personale proiezione: perciò il suo smembramento può essere visto come autentico atto di violenza;

l'equiparazione dell'animale all'uomo è impropria e tale da ledere la dignità della persona che viene investita da una dura condanna per non essere vegetariana.

Per questi motivi, il Comitato, non ritenendo convincenti le ragioni dell'opposizione, trasmette gli atti al Presidente del Giuri, il quale, ritenuta opportuna una pronuncia del Giuri, convoca le parti davanti al Giuri revocando frattanto l'ingiunzione di desistenza.

All'udienza del 31 maggio 2013 sono comparsi:

- per il Comitato di Controllo l'avv. Carlo Orlandi
- per l'Associazione di Idee onlus l'avv. Carlo Prisco
- nessuno è comparso per l'Associazione di Volontariato campagne per gli Animali.

\*\*\*\*\*

Dopo la relazione svolta dal prof. Termine hanno preso la parola gli avvocati delle parti illustrando le rispettive tesi.

Esaurita la discussione il Presidente invita le parti a ritirarsi allo scopo di consentire al Giuri di deliberare sull'istanza.

\*\*\*\*\*

Il Giuri è chiamato anzitutto a vagliare la posizione soggettiva delle parti. Al riguardo giova ricordare che il Comitato di Controllo ha rivolto l'ingiunzione di desistenza all'Associazione Volontariato Campagna per gli Animali ed alla CBS Outdoor Srl. La prima è evidentemente il soggetto che ha commissionato l'affissione ed infatti la sua denominazione campeggia in bella evidenza sui cartelli di cui è controversia. La seconda è



l'impresa che ha organizzato le affissioni. Nessuno dei due destinatari dell'ingiunzione ha proposto opposizione ed in ossequio all'ingiunzione i cartelloni risultano rimossi; sicché nei loro confronti l'ingiunzione stessa è divenuta definitiva.

L'Associazione di Idee onlus, ha presentato opposizione ed ottenuto ex art. 39 CA la revoca dell'ingiunzione stessa ed il vaglio del Giurì. Ciò in conformità alla tradizionalmente assai ampia legittimazione ad processum che il sistema autodisciplinare riconosce a tutti i soggetti interessati all'agire comunicativo. Il che non significa però riconoscere con la stessa ampiezza che chi agisce è anche effettivo titolare del diritto controverso ed ha quindi un pieno interesse ad agire; quest'ultimo aspetto deve infatti essere vagliato nel contraddittorio.

Nella propria opposizione ed in sede di discussione l'Associazione di Idee onlus ha sostenuto che essa è il vero soggetto interessato ad una definitiva revoca dell'ingiunzione e, di conseguenza, all'accertamento della liceità autodisciplinare del messaggio contestato, in quanto essa è il soggetto che ha promosso e pagato il corrispettivo della campagna pubblicitaria de quo agitur. Poiché l'ostensione dei cartelloni è stata interrotta dall'impresa che ne curava l'affissione, l'Associazione di Idee onlus ha interesse a veder affermata la loro ostensibilità; ostensibilità attualmente bloccata dall'impresa che ne ha organizzato la diffusione cartellonistica.

Poiché, come osservato, l'Associazione di Idee onlus non è tra i soggetti destinatari dell'ingiunzione emanata dal Comitato di Controllo, la stessa si è quindi volontariamente costituita nel procedimento autodisciplinare assumendo una posizione analoga a quella del terzo opponente ex art. 404 c.p.c. Come più volte ribadito dal Giurì la disciplina del procedimento civile funge da fonte sussidiaria anche nel procedimento autodisciplinare e pertanto anche i rimedi impugnativi straordinari come la revocazione e l'opposizione di terzo risultano astrattamente ammissibili ( Cfr. da ultimo: Pronuncia 47/ 2013). Si deve però verificare se l'associazione interveniente è legittimata in concreto a svolgere una opposizione di terzo nel presente procedimento.

Al riguardo si deve osservare che l'associazione opponente ha contraddittoriamente svolto la tesi per cui essa non avrebbe mai accettato la clausola relativa alla sottoposizione della sua campagna cartellonistica al sistema autodisciplinare e pertanto sarebbe esente dai doveri che l'ordinamento autodisciplinare impone ai suoi aderenti. Prima di esaminare la fondatezza di simile tesi è da chiarire che l'eccezione di

The logo consists of the letters 'IAP' in a white, bold, sans-serif font, centered within a solid black square.

carezza di legittimazione passiva fondata sull'estraneità soggettiva al sistema autodisciplinare è logicamente coerente con la difesa di inserzionisti che siano destinatari di ingiunzioni del Comitato di Controllo o di domande inibitorie avanzate da concorrenti, o da contro interessati. Nel caso in esame l'Associazione di Idee onlus, come anzidetto, assume la posizione del terzo opponente il quale reclama di aver interesse a rimuovere gli effetti di un provvedimento autodisciplinare che nuoce all'esercizio dei suoi pretesi diritti. Ciò ovviamente comporta che l'argomentazione tesa a far accertare la estraneità soggettiva all'ordinamento autodisciplinare non comporterebbe l'immunità dagli effetti di un provvedimento di cui il soggetto è destinatario, ma la radicale assenza di capacità ad impugnarlo. L'estraneità all'ordinamento autodisciplinare infatti è tesi che conduce a negare la sussistenza di una legittimazione passiva se si è già muniti dell'interesse a contraddire, come capita quando il soggetto è già stato chiamato in giudizio; diviene invece tesi volta a negare la sussistenza della legittimazione ad agire quando è svolta da un soggetto che interviene volontariamente in un procedimento autodisciplinare svolto tra altri. In sostanza, l'Associazione di Idee onlus ha argomentato per sostenere la propria carezza di legittimazione ad agire, come prodromo alla svolgimento di una azione in sede autodisciplinare.

La difficoltà così creata è tuttavia superabile mediante l'osservazione che la tesi pregiudiziale svolta dall'associazione opponente è palesemente infondata. L'Associazione di Idee onlus infatti non nega di aver pagato un corrispettivo per lo svolgimento di un servizio di affissioni, e ricorda anche che l'impresa sua contraente ha prontamente adempiuto ai suoi obblighi di aderente al sistema autodisciplinare, ma dice di non ricordare di aver sottoscritto la clausola relativa all'accettazione della disciplina prevista dal Codice di autodisciplina, ed anzi sostiene di non aver ricevuto copia scritta del contratto. Sennonché tale mancanza di memoria è priva di rilievo, e si deve ribadire che l'accettazione dell'autodisciplina fa parte degli usi del settore dei servizi di comunicazione al pubblico sicché la prova della mancata accettazione incombe a chi eccepisce la propria estraneità al sistema e non viceversa.

Superata la tortuosa presentazione che l'Associazione di Idee onlus ha dato alla propria azione è però da osservare che la opposizione di terzo è ammissibile quando l'opponente dimostri di essere titolare di un diritto esposto a lesione in seguito alla decisione impugnata, e quindi l'interesse

The logo consists of the letters 'IAP' in a white, sans-serif font, centered within a solid black square.

ad agire va apprezzato in relazione alla utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione, mentre non è ammissibile quando l'interesse ad agire si concreti in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di questione giuridica della questione ( Cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. I, 10-04-2012, n. 5656). Nel caso in esame l'associazione opponente ha sostenuto di avere un interesse concreto in quanto contraente del contratto di servizio di affissione ed un interesse astratto alla diffusione del messaggio contestato in quanto ritiene che esso possa condurre ad una maggiore sensibilizzazione del pubblico circa i diritti degli animali; tesi quest'ultima cui essa aderisce e su cui ha intrattenuto a lungo il Giurì.

Senonché è da osservare che la prova della esistenza di un contratto di affissione tra l'opponente e l'impresa che ne ha curato la realizzazione è affidata solo ad una fattura emessa da una impresa terza che non riporta nemmeno l'indicazione del contenuto delle affissioni stesse. Ciò è decisamente troppo poco ai fini della prova della esistenza di un diritto e pertanto risulta assorbito il problema del tipo di diritto soggettivo in questione che nell'opposizione di terzo ex art. 404 cpc è, invece, centrale. In definitiva quindi si deve concludere che l'associazione opponente è priva di legittimazione ad agire nel presente procedimento.

Ciò non vuol dire che il Giurì sia insensibile alla problematica che il messaggio contestato intende sottolineare nell'ambito delle forme di comunicazione sociale di cui all'art. 46 CA.

Al contrario giova osservare che il tema affrontato - indipendentemente dalla struttura espressiva che il messaggio concretamente assume e che qui non è oggetto di analisi - ha un forte rilievo nel cambiamento in atto della sensibilità culturale con cui si tende a porre il rapporto uomo-animale.

Ciò che sempre più si sviluppa, infatti, è il formarsi di una relazione etica che si articola lungo direttrici diverse: dalla messa in discussione della vivisezione a regolamentazioni nazionali e internazionali sui "diritti" degli animali, alle norme che impongono una macellazione indolore, ecc. Si tratta di un insieme che spinge verso l'attribuzione di una "soggettività" all'animale - il suo essere "qualcuno" e non "qualcosa" - e che trova motivazioni, in qualche caso chiare conferme, in ambito scientifico: dall'etologia alle neuroscienze. Anche il sentire religioso coglie, nel recupero francescano del concetto di "creatura", il fondamento di una nuova e diversa disposizione dell'uomo verso gli animali.

The logo consists of the letters "IAP" in a white, sans-serif font, centered within a solid black square.

Si tratta di un radicale cambiamento culturale che comporta resistenze e mutamenti a volte profondi nei comportamenti e nei costumi, compresi quelli della scelta del cibo, non sempre privi di traumatici effetti durante il lento processo di accettazione sociale. Va comunque precisato che, in questa prospettiva, l'attribuzione all'animale della qualità di "soggetto" non comporta alcuna svalutazione per l'uomo e quindi non può costituire offesa per la dignità della persona. Inutile dire, infatti, che il riconoscere all'animale lo status di "soggetto", proprio perché assunto dall'uomo come presupposto per una relazione etica, modifica la qualità della relazione ma non le caratteristiche delle "specie", ciascuna delle quali non altera né modifica ma mantiene la propria, specifica natura.


#### P.Q.M.

Il Giuri, esaminati gli atti e sentite le parti, accerta che l'ingiunzione n. 32/13 del 5-3-13 è divenuta definitiva nei confronti dell'Associazione di Volontariato Campagne per gli Animali e di CBS Outdoor Srl, dichiara che l'opposizione proposta da Associazione di Idee Onlus è inammissibile per carenza di legittimazione attiva. Conferma, per quanto occorrere possa, l'ingiunzione stessa e conferma di conseguenza l'ordine di cessazione del comunicato contestato.

Milano, 31 maggio 2013

Il Relatore

Prof. Liborio Termine

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Liborio Termine".

Il Presidente

Prof. Avv. Antonio Gambardello

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Gambardello".